



Riunione del 19 luglio 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 88**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente-Estensores
- Avv. Andrea Ordine - Componente

**81.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
BASSO FRANCESCO- tesserato
PUSILLO ANNA MARIA- tesserato**

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **BASSO Francesco:** *"Per aver, in violazione degli Artt. 16 Statuto FIPAV, 11 e 66 R.G. e 42 Reg. Gare, nella sua qualità di GUP del C.P. Fipav Potenza, mancato di omologare con la dovuta tempestività, così venendo meno ai propri doveri istituzionali, la gara di campionato U19/M Lauria Volley/Agri Energie N. Volley Genzano, fissata in calendario per il giorno 15.01.2013 e non disputatasi per rinuncia del N. Volley Genzano, gara che veniva omologata solo in data 11.04.2013 con C.U. n. 21; nonché per aver ufficializzato con C.U. n. 14 del 21.02.2013 la classifica ufficiale dello stesso campionato U19/M, proclamando il vincitore, nonostante la mancata omologa della predetta gara U19/M Lauria Volley/Agri Energie N. Volley Genzano nonché per aver, sempre in violazione in violazione degli Artt. 16 Statuto FIPAV, 11 e 66 R.G. e 42 Reg. Gare, nella sua qualità di GUP del C.P. Fipav Potenza, mancato di omologare con la dovuta tempestività, così venendo meno ai propri doveri istituzionali, la gara di campionato U17/M Gielle Volley Policoro/Lauria Volley fissata in calendario per il giorno 11.02.2013 e non disputatasi per assenza del Lauria Volley, gara che veniva omologata solo in data 11.04.2013 con C.U. n. 21. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e C dell'art. 49 R.G., per entrambi i capi di incolpazione".*



- **PUSILLO Anna Maria:** *"Per aver, in violazione degli Artt. 16 Statuto FIPAV, 11 e 66 R.G. e 42 Reg. Gare, nella sua qualità di Presidente del C.P. Potenza, omesso di prestare tempestiva collaborazione agli Organi Federali, Commissario Straordinario C.R. Basilicata e Procura Federale, che ricevute diverse segnalazioni da parte di tesserati ed affiliati, le avevano sollecitato chiarimenti in ordine alla attività del G.U.P., Organo del quale è direttamente responsabile."*
La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 10 Luglio 2013, ove alla presenza del rappresentante della Procura Federale, nessuno era presente per gli incolpati;

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G. con la richiesta di sospensione del tesserato Francesco BASSO per mesi sette e Anna Maria PUSILLO per mesi due;
- Preso atto delle memorie depositate dagli incolpati innanzi alla Procura Federale;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine da numerose segnalazioni, provenienti anche da Organi Federali, in ordine alla mancata omologa da parte del G.U.P. di Potenza di alcune gare dei campionati provinciali durante l'anno 2013.

La Procura Federale, preliminarmente, riteneva opportuno acquisire una relazione da parte del Presidente del Comitato Locale, onde accertare la fondatezza di quanto oggetto degli esposti pervenuti. Tale richiesta veniva disattesa. La Procura, pertanto, una volta acquisiti autonomamente i comunicati Ufficiali nn. 14 e 21 del G.U.P. di Potenza, prelevandoli dal sito ufficiale del Comitato e ritenendo evidente la dedotta responsabilità, comunicava atto di incolpazione cui faceva seguito una memoria difensiva, in data 8 Giugno 2013, dell'incolpato Basso Francesco con la quale tentava di chiarire l'accaduto. La Procura Federale sulla base del comportamento assenteista del Presidente del CP Fipav di Potenza, Pusillo Anna Maria, ravvisandosi in esso evidenti profili di responsabilità disciplinare, comunicava atto di incolpazione cui faceva seguito una memoria difensiva della predetta incolpata Pusillo, in data 04 Giugno, con la quale la medesima tentava di spiegare l'accaduto.

Esaurita la fase istruttoria, la Procura Federale deferiva innanzi a questa Commissione gli odierni incolpati con i differenti capi di incolpazione riportati in epigrafe.



Ciò premesso, questa Commissione, dopo aver esaminato attentamente gli atti oggetto del procedimento, ritiene di condividere pienamente le argomentazioni sostenute dalla Procura federale, attesa la gravità della condotta posta in essere dagli odierni incolpati.

Appare incontestabile, infatti, sulla base della documentazione in atti, che il G.U.P. di Potenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, sia venuto meno ai propri doveri istituzionali, diretti anche a garantire, nell'interesse dell'intero movimento pallavolistico e della Federazione di appartenenza, la trasparenza, la certezza e il regolare svolgimento dei campionati.

Risulta infatti pacifica, anche perché sostanzialmente ammesso dagli incolpati, la mancata tempestiva omologa della gara di campionato U19/M Lauria Volley/Agri Energie N. Volley Genzano, fissata in calendario per il giorno 15.01.2013 e non disputatasi per rinuncia del N. Volley Genzano, gara che veniva omologata solo in data 11.04.2013 con C.U. n. 21.

Così come risulta provata la mancata tempestiva omologa della gara di campionato U17/M Gielle Volley Policoro/Lauria Volley fissata in calendario per il giorno 11.02.2013 e non disputatasi per assenza del Lauria Volley, gara che veniva omologata solo in data 11.04.2013 con C.U. n. 21.

La condotta posta in essere dal G.U.P. di Potenza si ritiene ancor più aggravata, allorché veniva da questi ufficializzato, con C.U. n. 14 del 21.02.2013, la classifica ufficiale dello stesso campionato U19/M, proclamando il vincitore, nonostante la mancata omologa della predetta gara U19/M Lauria Volley/Agri Energie N. Volley Genzano.

Le deduzioni difensive fornite dagli incolpati non sono condivisibili anche perché sfordite del benché minimo supporto probatorio. Anzi, entrambi gli incolpati, tentano, tra le altre argomentazioni, di giustificare l'accaduto, ritenendo la gara U19 sopra richiamata ininfluente ai fini della classifica finale. Tale deduzione si ritiene nettamente in contrasto con ogni principio di trasparenza e certezza sopra richiamato, a cui ogni tesserato si deve attenere.

Nell'ambito del procedimento disciplinare a carico del Sig. Francesco Basso, la cui condotta per i fatti sopra esposti si ritiene meritevole di adeguata censura, si è inserita la condotta avente rilevanza disciplinare della tesserata Anna Maria Pusillo, la quale ha palesemente omesso di collaborare con gli Organi di Giustizia sui fatti oggetto di indagine.

Tali comportamenti, a sostegno dei quali la Procura Federale ha fornito idonea documentazione probatoria, proprio per la carica di Presidente rivestita dall'incolpata, ancorché in pendenza di sospensione da ogni attività federale, devono considerarsi in assoluta distonia ed in palese contrasto con i regolamenti federali.

In conclusione, la condotta posta in essere dagli incolpati si ritiene meritevole di adeguata censura con appropriata conseguente sanzione disciplinare.



P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Francesco BASSO, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 4 (quattro) ed a carico del tesserato Anna Maria Pusillo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 2 (due).

Roma, 6 agosto 2013

IL PRESIDENTE

Avv. Thomas Martone

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "thomas martone", is written over a faint, rectangular official stamp.